

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE EE.II.

INTEGRAZIONE DI CTU

dell'Esperto ex art.568 c.p.c. Arch. Cammarota Luigi
nell'Esecuzione Immobiliare 1152/2013 del R.G.E.

promossa da :

/

(

\

contro :

Facendo seguito all'invito allo stimatore da parte del Giudice dell'Esecuzione - nel corso dell'udienza dello scorso 28.06.2018 - "*....a fare espressa richiesta al Comune di Roma circa l'autorizzazione alla vendita distinta senza vincolo pertinenziale dei singoli box...*" (oggetto di esecuzione e realizzati in Via Valentino Mazzola ai sensi dell'art.9 co. 4 Legge 122/1989) il sottoscritto CTU ha provveduto ad inoltrare tale richiesta al competente Dipartimento Mobilità e Trasporti.


Il Dipartimento ha risposto a tale richiesta con la lettera che si riporta in allegato.

In fede

Roma, 11.04.2018

Il CTU

Arch. Luigi Cammarota




Allegati :

- Pec di richiesta al Dip. Mobilità e Trasporti
- Pec di risposta del Dip. mobilità e Trasporti



ROMA

Dipartimento Mobilità e Trasporti
U.O. Attuazione Piano Parcheggi



Al CTU Arch. Luigi Cammarota

PEC *****

OGGETTO: Tribunale di Roma – Esecuzione immobiliare n. 1152/2013 – Box pertinenziali via Valentino Mazzola – Intervento P.U.P. 419 L. 122/89, art. 9, comma 4.

Con riferimento alla nota pec del 26 marzo 2018 dell'Arch. Luigi Cammarota (in qualità di CTU di cui all'esecuzione immobiliare in oggetto) e acquisita agli atti del Dipartimento Mobilità e Trasporti in data 27/03/2018 con protocollo n. QG/10469, si rappresenta quanto segue.

a) il parcheggio sito in via Valentino Mazzola è stato costruito in base all'articolo 9 comma 4 della legge 122/89;

b) il comma 5 dell'articolo indicato al punto precedente, come sostituito dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, dispone che "i parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione";

Si comunica inoltre che l'intervento P.U.P. in argomento è disciplinato dalla Convenzione stipulata in data 11 settembre 2001, a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti, (rep. 30496 – racc. 14957) tra Comune di Roma (ora Roma Capitale) e la ***** L'articolo 21 della convenzione - DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO A TERZI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE – fissa i criteri relativi al subentro dei nuovi concessionari.

Tanto premesso, requisito indispensabile ai fini della cessione di box realizzati ai sensi dell'art. 9, co.4 della più volte richiamata Legge 122/89 consiste nell'essere il promissario acquirente proprietario di unità immobiliare (situata nell'ambito di influenza del parcheggio) a cui il posto auto/box dovrà essere legato con vincolo di pertinenzialità.

Infine si comunica che lo scrivente ufficio è estraneo alle problematiche evidenziate, per le quali è tuttavia competente il Giudice Esecutore.

Roma Capitale

Via Capitan Bavastro, 94, 00154 Roma
Telefono +39 06 6710-70706 Fax +39 06 5740033
www.comune.roma.it PEC: protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it

(1/1)

r/t esec.immob.doc

